

### COMUNE DI

# **SELARGIUS**

#### PROVINCIA DI CAGLIARI

**PROGETTO** 

Lavori di risanamento sistema fognario OO.UU. Lottizzazione Tranzellida ex CEM



Elaborato

SCHEMA DI CONTRATTO

Data

SETTEMBRE 2016

## **DEFINITIVO-ESECUTIVO**

Committente

**COMUNE DI SELARGIUS** 

Responsabile del Procedimento GEOM. GIOVANNI COCCO

Progettista

ING. SILVESTRO BOI



Approvazione

#### REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SELARGIUS PROVINCIA DI CAGLIARI	
Repertorio n° del	
Contratto d'appalto relativo all'affidamento dei lavori di	
"RISANAMENTO SISTEMA FOGNARIO OO.UU. LOTTIZZAZIONE	
TRANZELLIDA EX CEM".	
Importo netto lavori €	
L'anno addì del mese di in Selargius,	
nella casa Comunale, sita nella via Istria n° 1, avanti a me, Segretario	
Generale e Ufficiale Rogante del Comune di Selargius, espressamente autorizzato dal-	
la legge, si sono costituiti personalmente:	
- per la parte pubblica: il sig, nato a il, nella	
sua qualità di dirigente dell'Amministrazione, il quale agisce nel	
presente atto in nome e per conto del Comune che rappresenta, codice fiscale	
80002090928 – partita I.V.A. 00542650924, in forza dei poteri a Lui conferiti con	
protocollo n° del, adottato ai sensi degli articoli	
50, 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,	
approvato con D. Lgs. n° 267/2000, che seppur non materialmente allegato	
costituisce parte integrante del presente atto e viene unitamente conservato;	
- per l'Appaltatore: il Signor, nato a	
residente in (), via, n°	
codice fiscale, il quale mi dichiara di agire nel	
presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa	
, con sede in() nella via	
, n°, codice fiscalee partita	

I.V.A, così come risulta dal certificato camerale rilasciato in data	
dalla C.C.I.A.A. di, acquisito in copia agli atti e	
custodito unitamente al presente contratto;	
I predetti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, rinunciano di	
comune accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni. I predetti,	
inoltre, dichiarano dinanzi a me, Segretario Generale, ai sensi del D.P.R. n 445/2000,	
di essere pienamente consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni	
false o mendaci.	
PREMESSO CHE	
- con deliberazione della Giunta Comunale n°del, è stato appro-	
vato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Silvestro Boi, relativo ai lavori di	
"RISANAMENTO SISTEMA FOGNARIO OO.UU. LOTTIZZAZIONE TRANZELLIDA EX	
CEM", per l'importo complessivo di € 176.047,14, di cui € 169.159,33 per lavori,	
comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 6.887,81, ed €per	
somme a disposizione dell'Amministrazione;	
- con determinazione dirigenziale n° del si è stabilito di procedere alla	
scelta del contraente mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dall'art. 95, comma	
4, del D. Lgs. n° 50/2016;	
- con il verbale della gara esperita in data	
veniva provvisoriamente aggiudicato all'Impresa per	
un importo di €, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto	
dell'I.V.A. e del ribasso di gara del%;	
- con determinazione del Direttore dell'Area Opere Pubbliche n°del	
, dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti	
requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, venivano aggiudicati in via definitiva i	
- 2 -	

lavori in oggetto all'Impresa suddetta;	
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), ai sensi	
del D. Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;	
- Il Legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria e il Responsabile del	
Procedimento in data odierna hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 106 – comma 3 del	
DPR 207/2010, il verbale con il quale si da atto del permanere delle condizioni che	
consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;	
- Sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica,	
tecnica, economica e finanziaria dell'impresa affidataria;	
- E' stata acquisita la Certificazione della Camera di Commercio di	
del attestante l'insussistenza a carico del Legale Rappresentante	
dell'Impresa – Sig il il	
, di procedimenti per l'applicazione	
delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965;	
- Si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara,	
con il nominativo dell'impresa vincitrice e il sistema di aggiudicazione prescelto;	
Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, le parti come sopra	
rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	
Art 1 - Richiamo alle premesse	
Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.	
Art. 2 - Oggetto dell'affidamento	
Il Comune di Selargius, rappresentato dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche, affida	
all'Impresa "", che accetta, a	
mezzo del costituito legale rappresentante, i lavori in oggetto. L'Appaltatore dichiara	
- 3 -	

di assumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, se-	
condo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa.	
Art. 3 - Importo del contratto	
L'importo complessivo del contratto ammonta ad € (diconsi	
euro/), comprensivo di €	
(diconsi euro/) quali oneri della sicurezza.	
Tale importo corrisponde alla somma di € quale base d'asta	
depurata del ribasso di gara del%.	
Art. 4 - Regime IVA	
Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 è soggetto all'I.V.A.	
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26	
ottobre 1972, n° 634.	
Per i lavori in oggetto l'aliquota IVA è pari al 22,00 %.	
Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione	
La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi impegnati sui Capitoli	
e, Impegni n° e n°	
del), Centro di Costo Si precisa che l'Impresa dovrà	
riportare in fattura le seguenti indicazioni: determinazione di impegno di spesa,	
capitoli PEG, numero degli impegni di spesa, centro di costo ed interventi. In assenza	
dei predetti dati il servizio finanziario non potrà procedere alla liquidazione della	
fattura medesima.	
Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore	
II presente contratto di appalto, ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010 si	
intende stipulato a misura per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità	
,	

eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.	
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se	
l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i	
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i	
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si	
procede secondo le relative speciali disposizioni.	
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,	
con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione	
appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
Art. 7 - Categoria prevalente	
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 e 184 del	
Regolamento generale e all'articolo Art. 5 del Capitolato speciale, sono le seguenti:	
Categoria prevalente: <b>OG3</b> ; Importo: € 116 016,20, pari alla percentuale del 65,90%;	
Categoria: <b>OG6</b> ; Importo: € 60 030,94, pari alla percentuale del 34,10%;	
Art. 8 - Nomina dell'esecutore	
Si da atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come impresa	
individuale (art.18 L. R. n° 5/2007) e che, pertanto, seguirà in proprio i lavori.	
Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore	
L'appaltatore elegge domicilio in, presso, alla	
via, n	
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o	
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori	
o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria	
competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella	
- 5 -	

condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui	
sopra.	
Art. 10 - Indicazione delle persone che possono riscuotere	
L'appaltatore si riserva di comunicare, con apposita nota o all'atto dell'emissione delle	
relative fatture, le modalità di accreditamento delle somme dovute e il nominativo	
della persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in ac-	
conto od a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito.	
La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e	
quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. In caso di	
cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo at-	
to deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento	
delle somme cedute.	
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può	
attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate	
dall'appaltatore a riscuotere.	
Art. 11 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore	
L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato	
con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per	
l'esercizio delle attività necessario per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.	
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.	
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10	
giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede	
a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.	
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la	
presenza sul luogo dei lavori.	
- 6 -	

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa	
motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento	
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità	
all'appaltatore o al suo rappresentante.	
Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa	
L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore	
di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo	
Rappresentante delegato.	
Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione	
del cantiere: egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di	
sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate	
nell'esecuzione dei lavori.	
La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.	
Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di	
carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i	
requisiti previsti dall'art. 87, commi 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione e attuazione	
(Codice Contratti) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. La nomina di Direttore	
tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa	
l'unicità dell'incarico.	
Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore	
tecnico dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi	
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI al D. Lgs. n°	
81/2008, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una,	
eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e	
provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni)	
 - 7 -	

dalla data della mancanza.	
Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i	
lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa di cui all'art. 79, comma 1,	
lett. b), del Regolamento di Esecuzione e attuazione; tale circostanza comporta la	
rescissione del contratto e la prosecuzione in danno.	
Il responsabile della sicurezza se diverso dal direttore tecnico dovrà essere nominato	
almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.	
Art. 13 - Osservanza di leggi e di norme e significato delle abbreviazioni	
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato	
generale di appalto, nel presente contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, nell'E-	
 lenco dei Prezzi Unitari e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli	
altri elaborati facenti parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allega-	
ti al presente contratto.	
Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato	
Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, rego-	
lamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accetta-	
te dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale:	
1. Codice dei contratti: il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016;	
2. Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di	
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non	
abrogate;	
3. <b>D. Lgs. 81/2008:</b> il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione	
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e	
della sicurezza nei luoghi di lavoro;	
4. Legge n° 106/2011:	
- 8 -	

5 I D 5 /07: I D D 7 2007 5 D J.	
5. L. R. n° 5/07: Legge Regionale 7 agosto 2007, n° 5 - Procedure di	
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione	
della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per	
la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;	
6. CGA; il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP.	
19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dalla Legge 106/2011;	
7. Regolamento di Qualificazione: Regolamento recante istituzione del sistema di	
qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi del D. Lgs. n°	
163/2006 e successive modificazioni;	
8. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;	
9. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e	
Comune nei quale devono essere eseguite le opere oggetto dei presente appalto;	
10. D Lgs. n° 152/2006 sullo smaltimento rifiuti;	
11. Delibera della Giunta Comunale n° 491/93 che impone la produzione della cer-	
tificazione di smaltimento dei materiali di risulta per la liquidazione dei S.A.L.	
12. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non e-	
spressamente richiamate, e tutte le nonne modificative e/o sostitutive delle di-	
sposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della ese-	
cuzione dei lavori, e fossero ritenute necessarie per la corretta esecuzione delle	
opere.	
TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO	
Art. 14 - Adempimenti antimafia	
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 03.06.1998, n° 252 è stato acquisita la certificazione	
antimafia, di cui alla comunicazioni della C.C.I.A.A. di	
n° del	
- 9 -	

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto	
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta	
ad eseguire in proprio le opere o i lavori oggetto del presente contratto.	
Art. 16 - Subappalto	
L'appaltatore, in sede di gara, si è riservato la facoltà di avvalersi del sub appalto con	
riferimento alle opere appartenenti alle categorie dell'appalto subappaltabili, OG	
e secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legislazione	
vigente, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016. Restano fermi i divieti di sub	
appalto e i limiti allo stesso previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016. L'affidamento	
in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 e art. 174 del	
D. Lgs. n° 50/2016. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto	
dei subappaltatori.	
Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela	
Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela  L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei	
L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è	
L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di	
L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per	
L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la	
L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto.	
L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto.  L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto	
L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto.  L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il	
L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto.  L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in	

inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del	
responsabile del procedimento.	
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,	
l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi	
entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente	
e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la	
stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le	
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore	
in esecuzione del contratto.	
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle	
quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli	
interessati.	
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il	
responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni	
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari	
accertamenti.	
L'Appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento	
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in	
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore	
trasmette all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la	
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,	
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro	
spettanza.	
Si conviene che l'Appaltatore trasmetta periodicamente, con cadenza quadrimestrale,	
all'amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi	
- 11 -	

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.	
Si da atto, comunque che l'Amministrazione, prima della consegna dei lavori e in	
coincidenza di ogni stato di avanzamento dei lavori provvederà ad acquisire il	
D.U.R.C. di cui al D. Lgs n° 81/2008 e ss. mm. e ii.	
Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere	
L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:	
1. il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile	
2008, n° 81 e ss. mm. e ii. ed il documento recante le misure generali di tutela di	
cui all'art. 15 della stessa norma;	
2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui	
all'art. 102 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 e ss. mm. e ii.;	
3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e	
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei	
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di	
sicurezza e di coordinamento.	
I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non	
materialmente allegati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte	
dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono	
causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali	
violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del	
committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di	
esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza	
dei piani di sicurezza.	
L'Impresa esecutrice prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può	
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008,	
- 12 -	

n° 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di	
coordinamento trasmesso dalla stazione appaltante	
L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di	
eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative	
alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore	
è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di	
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e	
coerenti con il piano presentato.	
Art 19 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto	
Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha	
prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero	
in data rilasciata dalla	
società/dall'istitutoagenzia/filiale di, per un	
importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.	
La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con	
determinazione n° del	
La garanzia è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto	
e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti. La cauzione definitiva è	
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori	
eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale, attestato mediante S.A.L. o analoghi	
documenti.	
Al raggiungimento di tale percentuale la cauzione è svincolata in ragione del 50%	
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in	
ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di lavori eseguiti	
oltre il suddetto 50%. Detto svincolo è da intendersi automatico, senza la necessità	
- 13 -	

del benestare dell'Amministrazione, alla sola condizione della consegna preventiva	
all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o analoghi documenti (in	
originale o copia autentica) attestanti gli importi di lavori raggiunti.	
Il restante 25% dell'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito cessa di avere	
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del	
certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di	
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.	
La polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio	
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni	
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.	
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione	
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la	
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.	
Art. 20 - Polizza di assicurazione durante i lavori	
L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo art. 103 del codice dei contratti, ha stipulato la	
polizza di assicurazione n°, emessa in data	
dalla Società, Agenzia di, che	
copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o	
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi	
nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale minimo di €	
La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni	
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore ad €	
500′000,00.	
La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con	
determinazione n° del	
- 14 -	

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di	
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare	
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori	
risultante dal relativo certificato.	
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte	
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.	
TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Art 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del	
progetto	
L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni	
inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed elenco	
dei prezzi unitari delle categorie a corpo, e di tutti gli elaborati grafici e scritti del	
progetto esecutivo, atti che, sebbene materialmente non allegati al contratto, ne	
formano parte integrante e, pertanto, ad eccezione del Nuovo Capitolato generale di	
cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145, così come modificato dal DPR n. 207/2010 sono	
stati firmati dalle parti in ogni foglio in segno di presa visione e piena accettazione e	
vengono custoditi unitamente al presente atto.	
Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:	
a) il Nuovo Capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000, n° 145, così come	
modificato dal DPR n. 207/2010;	
b) il capitolato speciale d'appalto;	
c) gli elaborati grafici progettuali (n° 12 tavole);	
d) il piano di sicurezza e coordinamento;	
e) l'elenco prezzi unitari;	
f) il cronoprogramma.	
- 15 -	

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e	
che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento	
negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri	
interessi.	
Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori	
L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente	
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca	
pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.	
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà pertanto presentare all'approvazione	
della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo	
dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti	
d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di	
lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione,	
nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di	
consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.	
Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto	
l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato	
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei	
lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o	
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.	
Art. 23 - Occupazioni temporanee di suolo	
L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere	
richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico,	
mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente	
con i rispettivi proprietari. Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dall'individuazione,	
- 16 -	

dall'uso e dall'eventuale ripristino delle aree utilizzate per lo stoccaggio dei materiali di	
cantiere sono a totale carico dell'Appaltatore.	
Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente	
comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per	
rimuoverli.	
Art. 24 - Sospensioni o riprese dei lavori	
A - E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi	
dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza	
maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la	
realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le	
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in	
corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 56 della L. R. n° 5/2007 qualora dipendano	
da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.	
La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause	
che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di	
sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato	
alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.	
L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione	
temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei	
lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le	
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla	
ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter	
iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere	
l'illegittima maggiore durata della sospensione.	
Nei casi previsti dall'art. 107, commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016 il responsabile del	
- 17 -	

procedimento può sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se	
più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata	
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino	
sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza	
indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto	
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i	
termini suddetti.	
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili	
all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per	
l'esecuzione dei lavori.	
La sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 158, comma 7, del Regolamento di	
Esecuzione determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un	
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto	
tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e	
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei	
lavori redatto dall'impresa, ovvero secondo giustificate determinazione del	
responsabile del procedimento.	
<b>B</b> - Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per	
cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e	
danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.	
Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione	
illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:	
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono	
determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo	
34, comma 2, lettera e) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima	
- 18 -	

sospensione;	
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile	
di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144 del	
DPR 207/2010, rapportati alla durata dell'illegittima sospensione;	
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti	
rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano	
d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del	
Regolamento di esecuzione;	
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui	
fissati dalle vigenti norme fiscali.	
Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci	
di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.	
Art. 25 - Proroghe	
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori	
nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere	
formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale	
tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. La risposta in merito all'istanza di	
proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro	
trenta giorni dal suo ricevimento.	
Art. 26 - Durata giornaliera dei lavori	
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario	
giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone	
preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare	
l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o	
organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i	
- 19 -	

prezzi contrattuali. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se	
il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente	
o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del	
procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad	
uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.	
Art. 27 - Danni nel corso dei lavori	
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti	
gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone	
e alle cose oggetto di esecuzione dell'appalto.	
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi,	
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti,	
sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata	
copertura assicurativa.	
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore	
dei lavori entro cinque giorni naturali e consecutivi da quello dell'evento, mediante	
telegramma, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.	
Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo	
verbale, all'accertamento:	
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;	
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;	
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;	
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei	
lavori;	
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.	
Art. 28 - Variazioni al contratto e al progetto	
- 20 -	

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che	
mediante atto pubblico amministrativo.	
Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far	
ricorso a una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo	
106 comma 1 del codice dei contratti.	
Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto	
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua	
utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è	
contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art.	
35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.	
Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui	
all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni	
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali	
provvedimenti di competenza	
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a	
completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta	
dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il	
consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso	
per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui	
all'art. 106 del D. Lgs 50/2016 non potrà in alcun modo essere addotta a	
giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.	
Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti	
Qualora nel corso dei lavori, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non	
prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal	
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno determinati nei modi	
- 21 -	

previsti dall'art. 163 del DPR 207/2010 Regolamento di Esecuzione.	
Art. 30 - Revisione prezzi	
E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a)	
del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice	
civile.	
Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del	
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza	
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno	
precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno	
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con	
decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 31 marzo di ogni anno,	
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.	
In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da	
costruzione per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in	
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle	
Infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di	
cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni in aumento o in diminuzione, per la	
metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al	
comma 7.	
Art.31 - Anticipazione	
Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti, sul valore stimato	
dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento	
da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.	
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria	
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di	
- 22 -	

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa	
secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese	
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o	
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e	
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la	
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali	
iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto	
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed	
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero	
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade	
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede,	
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono	
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
A garanzia dell' importo dell'anticipazione, l'Appaltatore ha costituito la prescritta po-	
lizza fidejussoria n°, emessa in data	
, dalla Società, Agenzia di	
, e per tutta la durata dei lavori, con firma legalizzata, resa su sche-	
ma tipo D.M. 123/2000.	
La predetta polizza è stata approvata dal Direttore dell'Area Opere Pubbliche con de-	
terminazione n° del	
Art. 32-Pagamenti in acconto	
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati	
risultanti dai S.A.L. e tutti gli altri documenti contabili, pagamenti in acconto (rate)	
ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta	
dello 0.5% per infortuni raggiunge l'importo di € <b>40.000.00</b> (diconsi euro	
22	

quarantamila/00), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di	
avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R.	
207/2010.	
La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo	
determinato al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo,	
incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza, al netto della ritenuta dello	
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in	
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause	
ostative, in sede di conto finale, al netto dell'importo degli stati di avanzamento	
precedenti.	
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il	
direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,	
ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a	
tutto il> con l'indicazione della data di chiusura; il RUP emette, ai sensi	
dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010, il conseguente certificato di pagamento che	
deve richiamare lo stato di avanzamento dei lavori con la relativa data di emissione.	
Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione	
dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti.	
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per	
cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il	
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi	
dell'articolo 107, del D. Lgs. 50/2016.	
Non si può procedere al pagamento nel caso in cui la sospensione dei lavori sia	
imputabile all'Appaltatore.	
 Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del	
 - 24 -	

corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla	
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del	
Regolamento di esecuzione. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti	
in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di	
emissione del certificato stesso.	
Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere	
rettificate o corrette qualora la Direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti,	
lo ritenga necessario.	
Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, la Stazione	
Appaltante, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a	
una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4	
del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A.". Nel caso	
Equitalia Servizi S.p.A. comunichi la presenza di debiti in misura pari almeno	
all'importo di diecimila EURO, l'Amministrazione non procederà al pagamento delle	
somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito	
comunicato per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18	
gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40	
del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato,	
ai sensi dell'articolo 72-bis del citato d.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di	
somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio	
2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al	
beneficiario.	
Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il	
C.U.P. dell'intervento é F79D13000010004 e il C.I.G. attribuito alla gara é	
- 25 -	

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la	
Banca " – di – -	
Codice IBAN non dedicato/dedicato in via esclusiva alle	
commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e	
s.m.i	
La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul suddetto conto bancario è/sono	
nato a il Codice Fiscale	
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi	
al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via	
non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3	
dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati	
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti	
diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i	
pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra	
le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche	
devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle	
commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla	
realizzazione degli interventi.	
L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune	
eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi	
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n.	
136/2010 e s.m.i	
Art. 33 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia	
Il pagamento della rata di saldo, che non può essere inferiore al 5% dell'importo di	
- 26 -	

contratto, comprensiva della ritenuta prevista all'art. 32, disposto previa garanzia	
fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del	
certificato dì collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non	
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma	
2, del Codice Civile.	
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni	
previste da quella per la cauzione. Il tasso di interesse è applicato per il periodo	
intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso	
l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di	
novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.	
Art. 34 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto	
I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati	
all'Appaltatore mediante mandati di pagamento emessi in capo al Tesoriere, intestati	
all'impresa e resi esigibili con quietanza dei suoi legali rappresentanti o in una delle	
altre forme previste dalla normativa vigente. L'Appaltatore provvederà ad apporre	
sulla fattura la dicitura seguente: "Pagato in data Per quietanza	
Firma e Timbro".	
Art 35 - Ritardo nei pagamenti	
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa	
relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato	
speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, trascorsi i 45 giorni senza	
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi	
legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso inutilmente anche questo	
termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.	
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per	
- 27 -	

le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,	
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai	
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della	
stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice	
ordinario per la risoluzione del contratto.	
Art. 36 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei	
lavori	
L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 (diconsi dieci) giorni dalla consegna degli	
stessi come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la	
ripresa dei lavori in caso di sospensione.	
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 120 (diconsi centoventi)	
naturali, successivi e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna.	
L'appaltatore è obbligato a rispettare l'esecuzione della lavorazioni secondo quanto	
disposto dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010.	
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'appaltatore per	
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in	
contraddittorio. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 4	
del Dlg n. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è	
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma	
esecutivo dei lavori il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori. I	
presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su	
domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti	
dall'Appaltatore.	
Art. 37 - Penali	
Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 1,00 per	
- 28 -	

mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo.	
La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di so-	
spensione.	
Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello	
1,00 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale, successivo e conse-	
cutivo di ritardo.	
Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in	
merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di	
esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della	
penale superiore all'importo del 10%, il responsabile del procedimento promuove	
l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Dlg n. 50/2016. La penale è	
comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal	
direttore dei lavori.	
E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione	
della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La penale	
per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione	
possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo	
rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La	
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi	
all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Dirigente su	
proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di	
collaudo ove costituito.	
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dall'art. 108 del Codice Contratti ai fini	
dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo	
accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine	
- 29 -	

assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.	
Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto	
l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.	
Art. 38 - Forma e contenuto delle riserve	
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,	
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la	
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.	
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto	
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha	
determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza,	
le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma	
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le	
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.	
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le	
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena	
di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli	
siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al	
momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi,	
sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190 ,	
comma 3, del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione.	
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di	
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.	
Art. 39 - Proprietà degli oggetti trovati	
Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla	
stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la	
- 30 -	

scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero	
reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella	
sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la	
loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente	
ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose	
di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato	
alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i	
reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.	
Art. 40 - Avviso ai creditori	
A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori	
verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i	
titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste	
pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino	
alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
Art. 41 - Collaudo	
II collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.	
L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le	
 caratteristiche dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera.	
 L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare	
 esecuzione, di cui all'art. 237 del DPR 207/2010 , da redigersi a cura del Direttore dei	
lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.	
Per tutti i lavori oggetto del presente appalto verrà redatto un certificato di collaudo	
secondo le modalità previste dagli artt. 215 e 238 del DPR 207/2010. II certificato di	
collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni	
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente	
- 31 -	

approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due	
mesi dalla scadenza del medesimo termine.	
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di	
collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico	
dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie	
fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 54 della L. R. n° 5/2007 e dell'articolo 123 del	
DPR 207/2010.	
Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del DPR 207/2010 sono ad esclusivo carico	
dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare	
la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero	
per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse	
mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.	
Art 42 - Difetti di costruzione	
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per	
la difformità e i vizi dell'opera.	
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 43 - Accordo bonario su riserve di importo notevole	
Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui	
importo complessivo superi i limiti del 15% dell'importo contrattuale, indicati nell'art.	
205 comma 2 del codice dei contratti, l'Amministrazione seguirà la procedura ivi	
indicata.	
Art. 44 - Risoluzione del contratto	
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a	
carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella	
esecuzione dei lavori, o per inadempimento di contratti di cottimo,	
- 32 -	

l'Amministraniane ettimorè le muccedeus mor le riseleptione del contratte generale le	
l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le	
relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui all'art. 108 del Codice Appalti.	
Art. 45 - Controversie	
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle	
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del	
Codice dei Contratti, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro in cui è stato	
stipulato il contratto. Le disposizioni relative all'accordo bonario si applicano qualora	
in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico	
dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale. Il procedimento	
dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del	
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e	
diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al	
primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per	
cento dell'importo del contratto.	
Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. n° 50/2016, le domande che fanno valere pretese già	
oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli	
quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni	
caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. Inoltre non	
possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi Art 217 del D. Lgs.	
n° 50/2016, sono stati oggetto di verifica.	
Si esclude la possibilità di ricorrere alla Camera Arbitrale. Le riserve e le pretese	
dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state	
oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dall'art. 205 del Codice dei	
Contratti sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni	
dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del DPR	
- 33 -	

207/2010 Regolamento. La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte	
dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio,	
relativamente alla materia della riserva.	
Art. 46 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori	
Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto e	
dei documenti e disegni di progetto quali elaborati di cantiere, compresi quelli	
tributari, ad eccezione dell'I.V.A. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è	
fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il	
contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti	
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di	
emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per	
l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile, sui certificati, i verbali e	
quant'altro saranno seguite le indicazioni di cui alla Circolare Min. Finanze 1° luglio	
1998, n° 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo	
approvata con D.M. 20 agosto 1992 nonché della risoluzione dell'Agenzia delle	
Entrate n° 97/E del 27.03.2002.	
Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello	
originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento	
dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla	
differenza: Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della	
stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle	
maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti	
minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita	
dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori	
imposte eventualmente pagate.	
- 34 -	

Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore	
Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e	
remunerati con il prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo	
precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà	
quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca	
diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.	
Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si	
intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:	
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla	
esecuzione piena e perfetta dei lavori;	
d) le spese per analisi, rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che	
possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal	
responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui	
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione	
del certificato di regolare esecuzione;	
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;	
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione	
per l'ufficio di direzione lavori;	
g) le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;	
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo	
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D. Lgs. 81/2008 e	
successive modificazioni.	
- 35 -	

j) le spese necessarie per garantire l'accesso alle proprietà pubbliche e private,	
tramite l'utilizzo di passerelle metalliche.	
Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:	
k) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì	
successivo; riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con	
nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è	
lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana;	
l) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua	
reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per	
fideiussioni e polizze prestate a qualunque titolo;	
m) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con	
quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 53 della L.	
R. 5/2007	
n) le spese per garantire, nei luoghi di intervento, al personale ed ai mezzi l'accesso	
sui luoghi di lavoro; le spese per corredare i disegni di contabilità di	
documentazione fotografica dell'intero intervento;	
o) oneri relativi all'utilizzo di aree di stoccaggio temporaneo di materiali e macchinari	
da utilizzarsi in cantiere.	
Il corrispettivo per gli obblighi e gli oneri di cui al presente articolo è conglobato tra	
le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso	
specifico.	
Art. 48 - Controlli dell'Amministrazione	
L'Amministrazione rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le	
rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo	
dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo	
- 36 -	

le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento di	
esecuzione, nel D.Lgs n° 81/2008 e secondo le regole di buona fede e correttezza:	
- Responsabile del procedimento: geom. Giovanni COCCO;	
- Responsabile dei lavori (D. Lgs. n° 81/2008): geom. Giovanni COCCO;	
- Coordinatore sicurezza fase esecuzione (art. 151 DPR 207/2010): ing. Silvestro	
BOI;	
- Direttore dei lavori (art. 148 DPR 207/2010): ing. Silvestro BOI;	
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà	
eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 C.C. e seguenti, in caso di	
contrasto con le espressioni letterali, e dovrà risultare da apposita relazione motivata	
del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede. I	
controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non	
escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di	
parte di essa, o dei materiali impiegati, ne la garanzia dell'appaltatore stesso per le	
parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano	
l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, ne alcuna preclusione in capo alla	
stazione appaltante.	
Art. 49 - Accesso agli atti	
Per quanto attiene all'eventuale richiesta di accesso agli atti si rinvia alla Legge 7 ago-	
sto 1990, n° 241 ed al regolamento comunale sull'accesso, che disciplinano la mate-	
ria.	
Art 50 - Richiamo per quanto non previsto	
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in	
materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e	
particolarmente al Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19	
- 37 -	

aprile 2000, n° 145, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del	
Contratto o del Capitolato speciale di appalto, e altresì a seguito delle modifiche	
apportate dalla Legge 106/2011	
Richiesto Io Sottoscritto Ufficiale Rogante del Comune di Selargius ho ricevuto il	
presente atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo	
approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di	
piena e incondizionata accettazione.	
L'APPALTATORE IL DIRETTORE D'AREA	
IL SEGRETARIO GENERALE	
Art. 51 - Clausole particolarmente onerose	
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per	
il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più	
complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa	
allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere	
esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi	
e tecnici, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente conservati al	
contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare	
attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il	
presente contratto si è sostanzialmente conformato. L'Appaltatore ai sensi e per gli	
effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo,	
oltre a tutte le pagine del contratto e del capitolato speciale, come pure dei disegni e	
di tutti gli altri elaborati, che seppure non materialmente allegati vengono unitamente	
conservati al contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole	
- 38 -	

di tutti gli articoli seguenti:	
Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione;	
Art. 12 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa	
Art. 16 - Subappalto	
Art. 17 - Lavoratori dipendenti e loro tutela	
Art. 18 - Sicurezza e salute nel cantiere	
Art. 21 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto	
Art. 22 - Programma di esecuzione dei lavori	
Ari 24 - Sospensioni o riprese dei lavori	
Art. 27 - Danni nel corso dei lavori	
Art. 29 - Nuovi prezzi per lavori non previsti	
Art. 37 - Penali	
Art. 41 - Collaudo	
Art. 42 - Difetti di costruzione	
Art. 45 - Controversie	
Art. 47 - Oneri a carico dell'appaltatore	
 Richiesto Io Sottoscritto Ufficiale Rogante del Comune di Selargius ho ricevuto	
l'articolo che precede relativo alle clausole particolarmente onerose, di cui ho dato	
lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo	
conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata	
accettazione.	
Il presente contratto, scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia,	
consta di numerofogli di carta resa legale, pari a numero pagine, e viene	
sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale Rogante come in appresso ed a margine di	
ciascun foglio.	
- 39 -	

L'APPALTATORE  IL DIRETTORE D'AREA  IL SEGRETARIO GENERALE	
IL SEGRETARIO GENERALE	
IL SEGRETARIO GENERALE	
- 40 -	